

Edizione di lunedì 14 novembre 2016

IVA

[Esiste un limite temporale per l'introduzione temporanea di beni UE?](#)

di **Marco Peirola**

CRISI D'IMPRESA

[Il contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare](#)

di **Andrea Rossi**

BILANCIO

[Rilevanza del rischio e dell'onere per l'iscrizione del fondo](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

[Onere della prova nelle contestazioni di antieconomicità dell'impresa](#)

di **Luigi Ferrajoli**

PATRIMONIO E TRUST

[La rendicontazione dei beni in trust](#)

di **Fabio Pauselli**

IVA

Esiste un limite temporale per l'introduzione temporanea di beni UE?

di **Marco Peirola**

Per i beni di origine intracomunitaria **introdotti temporaneamente in Italia**, l'[articolo 38, comma 5, lett. a\), del D.L. n. 331/1993](#) prevede un **regime di sospensione dell'imposta**, di regola dovuta per i trasferimenti di beni per le esigenze dell'impresa a norma dell'[articolo 38, comma 3, lett. b\)](#), dello stesso D.L. n. 331/1993, se ricorrono determinate condizioni.

Non dà, infatti, luogo ad un **acquisto intracomunitario** l'introduzione nel territorio nazionale di:

- beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza;
- beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni;
- beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali.

Con particolare riguardo alle ultime due ipotesi, si pone il problema di stabilire se la sospensione d'imposta sia subordinata al rispetto di uno **specifico limite temporale**, nella specie quello – di matrice doganale – di **24 mesi** previsto dall'[articolo 140, par. 2, del Reg. CEE n. 2913/1992](#) (Codice doganale comunitario), successivamente "rifuso" nell'[articolo 251, par. 2, del Reg. UE n. 952/2013](#) (Codice doganale dell'Unione).

In via di principio, tale termine dovrebbe applicarsi per le sole introduzioni di beni che, se importati, beneficerebbero dell'**ammissione temporanea** in esenzione totale dai dazi doganali (es. fiere mercato) e non anche per quelle aventi per oggetto beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni (es. locazioni e noleggi).

La durata di 24 mesi prevista dalle disposizioni richiamate si riferisce, infatti, al **regime doganale dell'ammissione temporanea** ed, inoltre, il corrispondente [articolo 17, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE](#) – nell'elencare le fattispecie che non danno luogo ad un "trasferimento a destinazione di altro Stato membro" – **limita espressamente il suddetto termine alle introduzioni di beni vincolati al regime di ammissione temporanea**.

La lacuna della normativa interna, che non fa espresso riferimento ad alcun limite temporale per nessuna delle due tipologie di introduzioni, è stata colmata dall'Amministrazione finanziaria.

La [C.M. n. 13/1994](#), al punto B.1.3, ha precisato che, ove sia **superata la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dalle disposizioni comunitarie che definiscono il regime dell'ammissione temporanea**, *“si realizza un'operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, con l'obbligo da parte del soggetto comunitario di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante l'eventuale nomina di un rappresentante nel territorio dello Stato”*.

Dal tenore letterale del chiarimento si desume che, per i beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni, l'acquisto intracomunitario **non è configurabile indipendentemente dalla durata del relativo contratto** (inferiore o meno a 24 mesi).

E, nello stesso senso, depone la R.M. n. VII-15-112 del 1993, ove in merito al noleggio temporaneo di imbarcazioni da diporto battenti bandiera britannica ha affermato che *“l'introduzione in Italia dei menzionati mezzi di trasporto non dà luogo ad operazione rilevante ai fini doganali, per cui gli stessi possono liberamente circolare indipendentemente da limiti temporali e da vincoli di natura fiscale”*.

Sennonché, con la [risoluzione n. 252/2008](#), avente per oggetto l'introduzione in Italia di un simulatore di volo di proprietà del Ministero della Difesa dei Paesi Bassi concesso in locazione ad una società residente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una **diversa interpretazione**.

Viene puntualizzato, infatti, che *“pur non essendo specificamente individuato dalla norma un termine temporale che definisca il concetto di «temporaneo utilizzo» può farsi utile riferimento ad una durata di 24 mesi utilizzata per definire la durata della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali, prevista come fattispecie di esclusione dell'acquisto intracomunitario dallo stesso comma 5, lett. a), dell'articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993, nel quale è disciplinata anche la fattispecie dei beni introdotti nel territorio dello Stato ai fini di un temporaneo utilizzo”*.

La tesi dell'Agenzia, oltre a porsi in contrasto con il dato letterale dell'articolo 17, par. 2, lett. g), della Direttiva IVA, risulta **smentita** dalla posizione del Comitato IVA dell'Unione europea.

Nel *Working Paper* n. 636 del 1° settembre 2009, l'organismo consultivo della Commissione europea, sollecitato dalle stesse Autorità fiscali italiane in merito alla corretta interpretazione dell'eventuale limite temporale per le introduzioni di beni da utilizzare per l'esecuzione di prestazioni, è pervenuto ad una **soluzione diversa** da quella contenuta nella risoluzione n. 252/E/2008. In pratica, il termine di 24 mesi si applica **soltanto** per i **beni** che, **se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi**, siccome l'intenzione del legislatore comunitario è quella di evitare che i beni provenienti da altri Paesi UE siano sottoposti a condizioni peggiori di quelle previste per i beni di origine extracomunitaria, in violazione del principio della parità di trattamento e, quindi, della neutralità dell'IVA.

A ben vedere, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate si pone in contrasto con la normativa comunitaria anche sotto un **ulteriore profilo**.

L'articolo 17, par. 3, della Direttiva n. 2006/112/CE, nel regolare la cessazione della sospensione d'imposta prevista per i beni oggetto del trasferimento "senza vendita", dispone che al venir meno delle condizioni alle quali è subordinato il regime sospensivo occorre provvedere alla **regolarizzazione dell'invio dei beni nello Stato membro di destinazione**, precisando che il trasferimento ha luogo **nel momento in cui tali condizioni cessano di essere soddisfatte**.

In buona sostanza, la regolarizzazione deve essere **effettuata ex post, ma con effetti ex tunc, previa apertura di una posizione IVA in Italia** al fine di rilevare l'acquisto intracomunitario "per assimilazione" dei beni oggetto dell'originario trasferimento.

L'Agenzia, invece, ha qualificato l'invio dei beni in Italia come acquisto intracomunitario "**per assimilazione**" non al momento in cui le condizioni sospensive cessano di essere soddisfatte, ma **ab origine**. Ed infatti nella risoluzione n. 252 del 2008 si afferma che, "*non potendosi considerare l'introduzione finalizzata ad un'utilizzazione temporanea del bene, deve ritenersi che nella fattispecie in esame si realizzi un'operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario (...)*".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CRISI D'IMPRESA

Il contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare

di **Andrea Rossi**

Il curatore fallimentare, entro **sessanta giorni** dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle **cause** e **circostanze** del fallimento, sulla **diligenza** del fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla eventuale **responsabilità** del fallito o di terzi (compreso l'organo di controllo), precisando inoltre tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle indagini preliminari in **sede penale**.

Dall'analisi del contenuto del primo comma dell'[articolo 33 L.F.](#), si evince che la **relazione** che deve predisporre il curatore fallimentare è notevolmente complessa e, come tale, è opportuno che sia suddivisa in differenti sezioni. In modo particolare, una **prima sezione** dovrà esporre la storia della società, evidenziando soprattutto i **principali accadimenti** intercorsi negli ultimi esercizi, quali operazioni straordinarie di acquisizione, dismissione, fusione, scissione, cessione di azienda, cessione di crediti, rilascio fidejussioni, ricorso al credito, etc.; non si tratta pertanto di una semplice descrizione storica, quanto di una analisi degli accadimenti degli ultimi esercizi che in qualche modo possano avere **compromesso** (o estromesso) gli attivi sociali o **aggravato** il passivo, il tutto a scapito dei creditori.

Una **seconda sezione** della relazione deve essere dedicata alla verifica delle **scritture contabili**, dei **bilanci** e dei **libri sociali** (compreso quello dell'organo di controllo), quali fonti pregnanti nell'individuazione delle cause e delle circostanze del dissesto; l'analisi dei bilanci, soprattutto se comparata con i dati consuntivi dell'ultimo quinquennio, permette di verificare l'andamento del volume degli affari e del costo del venduto, l'andamento dell'esposizione debitoria verso fornitori, banche, erario, dipendenti nonché le movimentazioni intercorse nelle immobilizzazioni, nel magazzino e nel patrimonio netto. **L'analisi comparata** dei dati storici di bilancio, assieme ad una opportuna **verifica documentale**, consente al curatore di meglio comprendere in **quale esercizio** era possibile **ipotizzare** il **preludio allo stato di insolvenza** e, conseguentemente, verificare le azioni poste in essere dall'organo amministrativo (oltre che dall'organo di controllo) per tutelare il patrimonio sociale. L'analisi andamentale dei **dati storici** di **bilancio**, permette inoltre al curatore di capire in quale esercizio sociale si possa essere formato un possibile **deficit patrimoniale**, al fine di individuare eventuali **profili di responsabilità** in capo all'organo amministrativo e di controllo.

Una **terza sezione** deve essere finalizzata a verificare se gli amministratori abbiano rispettato gli obblighi di diligenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la **convocazione** senza indugio dell'**assemblea** dei soci, laddove le perdite abbiano eroso in tutto o in parte il patrimonio, ex articoli 2446 e 2447;

2. la corretta **redazione** dei bilanci di esercizio;
3. la corretta applicazione di norme tributarie, previdenziali o di leggi dello Stato;
4. la disciplina del **conflitto di interessi**.

Inoltre, la relazione redatta ai sensi dell'[articolo 3 L.F.](#) deve fornire al magistrato tutte quelle informazioni che possano essere utili anche ai fini delle **indagini preliminari** in sede **penale**; infatti dalle verifiche documentali, nonché dalla comparazione dei dati di bilancio, il curatore deve verificare la sussistenza di possibili fattispecie aventi rilevanza penale quali:

1. l'**aggravio** del proprio dissesto ([articolo 217, 1 comma, n. 4, L.F.](#));
2. il **concorso** al dissesto della società ([articolo 217, 1 comma, n. 2, L.F.](#));
3. le **false comunicazioni** sociali;
4. la **bancarotta fraudolenta patrimoniale** ([articolo 216, n. 1, L.F.](#)), che comporti una distrazione, un occultamento o dissipazione del patrimonio in danno ai creditori;
5. la **bancarotta fraudolenta documentale** ([articolo 216, 1 comma, n. 2, L.F.](#)), che comporti una sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri sociali e/o delle scritture contabili obbligatorie, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
6. la **bancarotta preferenziale** (.), che comporti una violazione della *par condicio creditorum*, a seguito di pagamenti preferenziali a vantaggio di alcuni creditori ed a scapito degli altri.

La relazione ex articolo 33 predisposta dal curatore, viene **depositata** presso la cancelleria del tribunale ed il giudice delegato dispone la **segretazione** delle parti relative (i) alla **responsabilità penale** del fallito, (ii) alle **responsabilità penali** di terzi, (iii) alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari nonché (iv) alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito; copia della relazione, nel suo testo integrale, viene **trasmessa** d'ufficio al **pubblico ministero**.

Oltre alla relazione che deve essere predisposta entro **sessanta giorni** dalla propria nomina, il curatore, ogni **sei mesi**, redige altresì un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la **prima relazione**, accompagnato dal **conto della sua gestione**; tale rapporto riepilogativo viene inviato (i) al **comitato dei creditori**, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo (ii) all'ufficio del Registro delle imprese, (iii) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, per mezzo della posta certificata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



BILANCIO

Rilevanza del rischio e dell'onere per l'iscrizione del fondo

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Per effettuare lo **stanziamento dei fondi per rischi e oneri**, i quali, come noto, sono costituiti da accantonamenti adibiti alla copertura di perdite o debiti, risulta necessario che, alla chiusura dell'esercizio, sia indeterminata la data di sopravvenienza, come pure l'ammontare, delle passività, quest'ultimo con l'accortezza che sia però attendibilmente stimabile. Oltre a questo, è altresì necessario che gli stessi abbiano una natura determinata e un'esistenza certa oppure probabile. È stabilito che l'iscrizione di un fondo **non possa avvenire a fronte della copertura di rischi generici**, data la mancanza di un legame con le perdite o i debiti aventi natura determinata. Ciò in considerazione del fatto che questi rischi, data la loro natura generica, non possono attribuirsi a situazioni e condizioni produttive di passività alla data di bilancio.

La recente bozza dell'OIC 31 rispetto alla previgente versione del 2014, che si occupava di esaminare le varie fattispecie nella parte generale del documento, **modifica il contenuto dell'appendice A**, costituente parte integrante del principio, **raggruppando alcune tipologie di fondi rischi e oneri**. L'origine che sta alla base della rilevazione del fondo viene pertanto resa un **fattore distintivo**, grazie appunto all'insieme istituito nell'appendice A e, alla luce di quanto considerato, si rende opportuno esporre nel presente contributo alcune delle situazioni ritenute, a nostro avviso, **più importanti**.

Tra i **fondi per oneri** –passività che si riferiscono ad obbligazioni già assunte alla data di bilancio con manifestazione numeraria in esercizi futuri e inquadrare con requisiti quali la natura determinata, l'esistenza certa, l'importo o la data di sopravvenienza stimati – è stata inserita una nuova fattispecie denominata **"fondi per contratti onerosi"**. Quando infatti la società abbia in essere un contratto contenente un **adempimento** di un'obbligazione, nella quale i costi attesi risultino superiori ai benefici presumibilmente conseguibili, è necessario che la stessa rilevi l'accantonamento al momento dell'assunzione dell'impegno. Si noti che i costi configuranti l'obbligazione, secondo il documento citato, sono costituiti dal minore tra il costo necessario per **l'adempimento del contratto** e il **risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto** per inadempimento.


Altra tipologia di onere che può manifestarsi riguarda i **fondi per prepensionamento** e le **ristrutturazioni aziendali**, delle quali si premette che, per i costi ad esse connessi, è importante stabilire l'esercizio in cui viene **formalizzata la decisione della società in merito alla loro realizzazione**. Queste azioni, volte a **rimuovere condizioni di inefficienza**, sono caratterizzate da costi derivanti dalla riduzione del personale attraverso strumenti quali prepensionamenti, incentivazioni all'esodo o procedure simili, oppure dalla **chiusura di reparti o linee di produzione per la mancanza di futuro dell'attività svolta**, la quale comporta oneri diretti in

relazione:

- ai locali e quindi ai canoni di locazione non risolvibili;
- al personale atto alla demolizione degli impianti, all'asporto di materiali, alla bonifica ed all'adattamento dei locali.

Nei **fondi per rischi**, invece, pur essendo presente **il requisito della natura determinata e dei valori stimati**, l'esistenza risulta **probabile**. Le passività in questo caso, sebbene siano correlate a situazioni già esistenti alla data di bilancio, sono, come cita la bozza in consultazione dell'OIC 31, *"caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro"*. La tipologia più frequente è quella relativa alle **cause in corso**, che vede infatti la società interessata, in qualità di soggetto passivo, **da controversie giudiziarie e/o da situazioni di contenzioso**. In questa eventualità, è necessario, in previsione di un esito sfavorevole del contenzioso, contemplare **l'esistenza di risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso**, i quali generano sicuramente dei costi. Dato che la controversia può suddividersi in più gradi di giudizio, la **stima** delle spese legali e processuali deve essere effettuata alla **fine** di ogni **esercizio** ove sussista il contenzioso, considerando anche l'ausilio di esperti affinché sia possibile individuare il **progredire** della controversia, previa conoscenza dell'esperienza passata e delle circostanze specifiche.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTENZIOSO

Onere della prova nelle contestazioni di antieconomicità dell'impresa

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 21869 del 28 ottobre 2016**, la Quinta Sezione Civile della Cassazione è intervenuta a chiarire la portata della contestazione di **condotta antieconomica** precisando che l'Amministrazione finanziaria può procedere con la stessa solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'**inattendibilità** della condotta medesima.

Nel caso specifico, il curatore del fallimento di una S.r.l. aveva presentato una richiesta di rimborso di un credito IVA a seguito della quale l'Agenzia delle Entrate, una volta effettuato un controllo sui documenti contabili, aveva rilevato la **genericità dell'indicazione delle rimanenze** delle materie prime e delle merci effettuata dal curatore.

Sulla base di tale genericità, facendo leva sull'**incongruenza** – reiterata nel tempo – della redditività, l'Ufficio aveva quindi ravvisato il presupposto per procedere ad **accertamento analitico-induttivo**, ex [articolo 39, comma 1, lett. d\) del D.P.R. 600/1973](#) e determinato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati dal curatore. Quest'ultimo aveva quindi impugnato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia con cui la medesima aveva **rettificato il reddito d'impresa**, ottenendone l'annullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale.

La Commissione regionale invocata in secondo grado aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, rimarcando la **certezza dei dati indicati** a titolo di rimanenze ed osservando come la **scarsa redditività** trovasse spiegazione nel fatto che la società fosse stata dichiarata **fallita** qualche anno dopo.

Investita della questione su ricorso dell'Agenzia delle entrate, la Corte di Cassazione ha innanzitutto riconosciuto come la corretta e specifica indicazione delle rimanenze fosse di precipuo rilievo poiché, in base al **principio di continuità dei valori di bilancio** ex articolo 59 del D.P.R. 917/1986, le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio (Cass. 17298/2014 e n. **4590/2015**).

Ciò premesso, se è pur vero però che la **generica indicazione delle rimanenze** è, per conseguenza, idonea a legittimare l'**accertamento analitico-induttivo** previsto dal citato articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 perché in grado di far dubitare della completezza e dell'attendibilità della contabilità esaminata, è anche vero che ***“le rimanenze iniziali e finali, così come risultano dal bilancio di esercizio acquisito agli atti, rappresentano un***

dato certo".

Così facendo, l'accertamento effettuato dall'Ufficio nel caso specifico trovava la sua ragione d'essere nelle sole caratteristiche **di antieconomicità della condotta imprenditoriale** chiamata ad integrare le presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere la pretesa impositiva accertata induttivamente.

A tal proposito, richiamando una recente pronuncia ([Cass. n. 13468/2015](#)), la Suprema Corte ha nondimeno ribadito come la contestazione riguardante **l'"antieconomicità"** del comportamento imprenditoriale richieda da parte dell'Amministrazione finanziaria la **dimostrazione dell'inattendibilità della condotta**.

Tale inattendibilità, a detta della Cassazione, *"va vista in chiave diacronica, con la precisazione che la stima della redditività dell'impresa, che costituisce oggetto della valutazione di antieconomicità, è di norma affidata alla comparazione di più indici, tra i quali spiccano quello che fa leva **sul rapporto fra il reddito operativo ed il capitale complessivamente investito** nell'impresa e quello che punta sul rapporto fra reddito operativo e ricavi dell'impresa, che, in particolare, evidenzia la percentuale del volume di affari"*.

La Quinta sezione ha poi rimarcato come l'apprezzamento in ordine alla **gravità, precisione e concordanza degli indizi** posti a fondamento dell'accertamento compiuto con metodo presuntivo – nel nostro caso, in ordine all'antieconomicità della condotta – fosse relativo alla **valutazione dei mezzi di prova** e quindi rimesso in via esclusiva al giudice di merito (*ex multis*, **Cass. n. 24437/2013** e n. [16743/2016](#)).

Nel caso specifico, detto apprezzamento era stato svolto dal giudice d'appello, il quale aveva escluso la decisività del dato offerto dall'Ufficio, *"atteso che **la società nell'anno 2005 è stata dichiarata fallita**"*, lasciando quindi emergere **l'attendibilità dei dati emersi in relazione alla condotta della società**, la quale, proprio in ragione della sua antieconomicità, aveva subito il fallimento.

Poiché pertanto, dietro lo schermo della violazione di legge, l'Ufficio mirava a sovvertire l'apprezzamento compiuto in sentenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibile **il motivo ivi contenuto**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PATRIMONIO E TRUST

La rendicontazione dei beni in trust

di **Fabio Pauselli**

Tra gli adempimenti che il *trustee* deve esercitare nell'ambito del suo ufficio ci sono, indubbiamente, anche quelli relativi alla **rappresentazione contabile degli accadimenti** relativi alla **gestione del patrimonio segregato in trust**. L'adozione di un impianto contabile fondato sulla **partita doppia** potrebbe rappresentare una prerogativa delle sole *trust companies* strutturate, in realtà anche nella gestione di un singolo *trust* più complesso tale metodo può essere la scelta vincente.

È evidente che detto metodo non risulta affatto obbligatorio. In particolare se parliamo di gestire strutture elementari di patrimoni in *trust* quali, ad esempio, immobili e/o attività finanziarie, è sicuramente più utile ricorrere ad un **metodo di contabilizzazione elementare** che consenta la rappresentazione dei dati necessari per adempiere correttamente sia agli obblighi di rendicontazione che a quelli di carattere tributario.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha prodotto un interessante [Studio](#) al riguardo, evidenziando le peculiarità delle **principali scritture in partita doppia** nonché la **proposta di un piano di conti** da adottare in capo al singolo *trust*. È bene rilevare, infatti, che il complesso dei beni conferiti in ogni singolo *trust* rappresenta un **autonomo centro di imputazione economico** e, quindi, dovrà essere dotato di un impianto contabile autonomo, completamente scisso da quello proprio del *trustee*. In pratica la **contabilità generale del trustee**, inteso come entità legale, non prevede **nessuna scrittura di raccordo** con quella dei **singoli trust**, preferendo una rappresentazione **economico-sostanziale** piuttosto che **giuridico-formale**.

Partendo dal contributo offerto dal CNDCEC, in questa sede vorremmo soffermarci sulla struttura che il rendiconto dovrebbe assumere nel caso dei **trust meno complessi**, cercando di adottare una **metodologia** che da una parte non sia eccessivamente **onerosa per il trustee** e dall'altra non tralasci tutti quegli **aspetti informativi e gestionali** che, solitamente, sono imposti dagli atti istitutivi e che possono rappresentare un valido supporto anche in caso di **verifiche e/o contenziosi di natura tributaria**.

Ad esempio, si potrebbe partire da un semplice **rendiconto di "cassa"**, adattato al caso di specie, con libertà di forma e contenuto, al pari di quelli solitamente utilizzati nell'ambito degli enti non commerciali minori, prevedendo al proprio interno una sezione distinta per **ciascuna categoria di beneficiari** che, tipicamente, caratterizzano ogni *trust*, ovvero i **beneficiari del reddito** e i **beneficiari del capitale**. Come noto i primi sono coloro che vantano una **redditività normalmente ritraibile dai beni in trust** quale, ad esempio, quella rappresentata dai

canoni di locazione, dagli interessi, dai dividendi, etc.. I secondi, invece, sono **beneficiari del complesso patrimoniale del trust**, rappresentato dalla dotazione iniziale modificatasi per effetto degli incrementi/decrementi manifestatasi nel corso della gestione.

Pertanto, se nella **sezione** dei **beneficiari** del **reddito** troveremo, ad esempio, i ricavi da proventi immobiliari e/o finanziari e tra i costi quelli di ordinaria manutenzione connessi ai relativi beni, in quella dedicata ai **beneficiari** del **fondo** troveremo gli incassi provenienti dai disinvestimenti immobiliari e/o finanziari, mentre tra i costi quelli di straordinaria manutenzione e connessi agli eventuali investimenti effettuati.

Sul fronte dei costi solitamente si è soliti affermare il principio secondo il quale i **costi sostenuti dal trust** debbano **considerarsi di pertinenza del capitale**, tranne quelli per i quali ne viene verificato l'effettivo sostenimento nell'interesse dei soli beneficiari del reddito. È evidente che in questa ottica risulterà **determinante prevedere delle specifiche disposizioni al riguardo** all'interno degli atti istitutivi, al fine di evitare che tali decisioni possano essere lasciate alla mera discrezionalità del *trustee*.

Potrebbe essere utile integrare il rendiconto con delle **note esplicative** a commento delle voci più rilevanti, ad esempio commentando gli **investimenti e/o i disinvestimenti dei beni in trust**, evidenziando i criteri seguiti per la **valutazione di determinate voci** e per **l'imputazione dei costi e dei ricavi** nell'area dei beneficiari del reddito piuttosto che in quella del capitale.